

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CRISI AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società Treviglio Futura spa - STU, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché

le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione dell'amministratore che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie*

obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risente di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- analisi gestione operativa società in rapporto alla sua economicità
- relazione del revisore legale o del collegio sindacale che ravvisi dubbi sulla continuità aziendale

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati; questo arco temporale è da ritenersi valido a far tempo dall’inizio dell’attività operativa a regime

Treviglio Futura Spa – Società di trasformazione urbana

Piazza Manara n. 1 – 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale 03998510162

	Anno corrente	Anno -1	Anno - 2	Anno - 3
Stato patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine secondario di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Conto economico				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				

Treviglio Futura Spa – Società di trasformazione urbana

Piazza Manara n. 1 – 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale 03998510162

Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E (Debt/Equity)				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

Il Debt-Service Coverage Ratio è un indicatore che indica la quantità di cassa disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito.

Nella sostanza si va a verificare quanto il flusso finanziario generato copra il servizio del debito. E' utilizzato soprattutto nel project financing, nei piani di ristrutturazione del debito e tendenzialmente in ogni business plan "che si rispetti"

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]"

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo

parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo si

è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Treviglio Futura spa ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, in attuazione degli strumenti urbanistici, di interventi di trasformazione urbana nel comune di Treviglio e nel territorio degli eventuali altri comuni soci, per gli ambiti individuati con apposite e distinte deliberazioni dei consigli comunali.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

Alla data odierna il capitale sociale risulta pari a € 120.000,00=. L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

COMUNE DI TREVIGLIO che detiene il 100% del capitale sociale.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 27 aprile 2018, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

Gatti Paolo nato a Treviglio il 17 marzo 1963

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 08 luglio 2020 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022; risulta composto da

Dott. Palazzo Giovanni - Presidente

Dott. Viola Paolo – sindaco effettivo

Dott.ssa Marconi Sara – sindaco effettivo

Dott. Rancati Costantino – sindaco supplente

Dott. Villa Aldo – sindaco supplente

e da un revisore nominato con delibera assembleare in data 26 giugno 2018 che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

La revisione è affidata alla dott.ssa Valentina Grossi – revisore unico.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

n. 1 dipendente part-time 18 ore a tempo indeterminato

n. 1 dipendente full time a tempo indeterminato dal 5 ottobre 2020

La Società – vista la propria composizione del personale - non ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31/12/2020 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Peraltro è necessario segnalare che l'esercizio in esame è stato fortemente influenzato dalla pandemia da COVID-19 sorta nei primi mesi del 2020, che ha imposto la sospensione delle attività produttive non essenziali, con effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull'occupazione, in pratica su tutti gli aspetti gestionali delle imprese, operanti sia a livello nazionale che internazionale.

La Giunta Comunale di Treviglio con le delibere 40/44/52/62 nel periodo di massima emergenza ha posto in essere una serie di misure agevolative per i cittadini e le imprese operanti nel comune di Treviglio; la misura che ha visto il coinvolgimento di Treviglio Futura spa è stata quella di rendere gratuite le aree di sosta a pagamento ed a tempo limitato al fine di agevolare la mobilità dei cittadini tenuti a circolare per necessità o per lavoro e ridurre l'uscita dei cittadini per eventuali spostamenti con le proprie autovetture fino al 17/5/2020. Con delibera n. 64 del 15/5/2020, la Giunta Comunale ha definito per il periodo 18 Maggio 30 Settembre la concessione gratuita di ulteriori 30 minuti di sosta dopo la scadenza del biglietto per i parcheggi e le aree di sosta a pagamento anticipato della città.

Naturalmente queste misure e le continue aperture/chiusure degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi hanno generato minori entrate per la Società a far tempo dal mese di marzo rispetto a quanto preventivato. Per far fronte ai minori introiti, la Società si è attivata facendo ricorso agli strumenti che lo Stato Italiano, i vari Enti, gli istituti di Credito, hanno messo a disposizione alle Aziende del mondo economico messe a dura prova dalla pandemia. In particolare l'organo amministrativo si è attivato facendo richiesta per la moratoria delle rate di mutuo in scadenza, ottenendo il benestare dell'istituto di credito prima per la rata in scadenza a luglio 2020 e successivamente anche per quella in scadenza a gennaio 2021. Il ricorso a questo istituto ha consentito alla società di far fronte ai propri impegni di natura finanziaria nonostante il forte calo dei corrispettivi riferiti alla sosta delle autovetture negli stalli in concessione alla società.

Quindi la valutazione del rischio aziendale deve essere mitigata e interpretata alla luce della particolare situazione che si è verificata nel corso dell'esercizio in esame e in quello corrente, alla luce anche di tutte quelle misure che l'organo governativo ha ritenuto di introdurre per sostenere la continuità delle imprese di qualsiasi genere e natura fortemente colpite dalle conseguenze sia economiche che finanziarie della pandemia da Covid-19.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;

Treviglio Futura Spa – Società di trasformazione urbana

Piazza Manara n. 1 – 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale 03998510162

- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2020	2019	2018	2017
Stato patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	-670.725	-564.811	-453.507	-606.319
Margine di struttura	-3.446.228	-3.402.752	-3.402.378	-2.910.086
Margine secondario di struttura	-649.984	-606.260	-463.444	-633.746
Margine di disponibilità	-670.725	-564.810	-422.157	-606.318
Indici				
Indice di liquidità	0,018	0,035	0,261	0,416
indice di disponibilità	0,018	0,035	0,312	0,416
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,817	0,827	0,868	0,788
Indipendenza finanziaria	0,033	0,032	0,030	0,025
Leverage	29,636	29,675	28,853	28,023
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	136.071	237.815	150.847	10.070
Risultato operativo (EBIT)	115.682	114.442	86.344	1.502
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,044	0,016	0,209	0,019
Return on Investment (ROI)	1,020	1,056	0,810	0,018
Return on sales (ROS)	0,433	0,276	0,043	0,007

Treviglio Futura Spa – Società di trasformazione urbana

Piazza Manara n. 1 – 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale 03998510162

Conto economico				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,075	0,118	0,573	0,069
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	137.988	239.313	152.300	11.489
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN	28.046	-40.184	-294.416	634.632
Rapporto D/E (Debt/Equity)	29,636	29,675	28,853	28,023
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,796	0,449	0,404	N.S.

Gli indici riassunti nella tabella non sono particolarmente significativi in merito alla situazione della società, che in questi anni si è trovata in una situazione di start-up ed in pratica ha gestito le poche risorse disponibili in concomitanza all'impegno assorbente di costruzione del parcheggio interrato in Piazza Setti. In aggiunta a ciò nel corso del 2018 la società ha realizzato la vendita dei box destinati ai privati e soltanto ad esercizio avanzato ha messo a regime anche il nuovo parcheggio. In aggiunta a ciò si può dire che il 2019 è stato il primo anno di vera attività della società e che i dati del 2020 generano risultati poco significativi degli indici a causa delle conseguenze della già citata pandemia da Covid-19 e dei conseguenti interventi sui bilanci e sulle posizioni finanziarie delle società consentiti dalla legislazione straordinaria del 2020.

In particolare si segnala che il risultato economico della società è stato conseguito a seguito della mancata imputazione a bilancio degli ammortamenti relativi al parcheggio interrato in Concessione dall'Amministrazione Comunale (€ 105.423=), come consentito dall'art. 60 (comma 7bis) del DL 104/2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento ordinario.

Questa norma agevolativa unitamente alla già citata moratoria delle rate di mutuo hanno consentito il mantenimento di un equilibrio economico e finanziario nel corso del 2020 e dei primi mesi del 2021. Le rate non pagate e che verranno accodate all'attuale piano di ammortamento ammontano ad € 118.000= cadauna.

Per quanto riguarda il futuro si segnala che la società – in accordo ed in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale – integrerà nel triennio futuro l'attuale attività di gestione di una parte degli stalli del Comune di Treviglio con un nuovo intervento di trasformazione urbana e la revisione dell'attuale concessione nell'ottica di uno sviluppo innovativo del piano della sosta.

Pertanto nel calcolo dell'indicatore della sostenibilità del debito la società ha utilizzato i dati compresi nel bilancio preventivo triennale 2021-2023, che tengono già conto delle variabili future, sia in termini di investimenti che di entrate/uscite.

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	2021
--	-------------

Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	1,03

Il Debt-Service Coverage Ratio è un indicatore di finanza aziendale che indica la quantità di flusso di cassa disponibile per soddisfare gli interessi annuali e il rimborso del capitale sul debito, compresi i pagamenti dei fondi ammortamento.

La sigla DSCR sta per Debt Service Coverage Ratio (a volte viene chiamato ADSCR quando si tratta di misurazione annuale, la A sta appunto per Annual), ovvero indica il grado di copertura del debito. Nella sostanza si vede quanto il flusso finanziario del periodo copra il servizio del debito, ovvero la somma da rimborsare al nostro creditore.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Sulla base delle analisi effettuate, l'organo amministrativo conferma che allo stato attuale la società è in grado di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate. L'organo amministrativo è impegnato ad adottare strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto alle dimensioni, alla complessità ed al contesto aziendale in modo di monitorare e prevenire situazioni di crisi.

Per quanto attiene la formazione del bilancio preventivo triennale – utilizzato per il calcolo dell'indicatore di sostenibilità del debito - ci si è attenuti al Piano Economico Programmatico di tutti gli interventi previsti che prevede una fase transitoria - della durata di 4,5 anni - durante la quale la STU eseguirà i lavori necessari per la realizzazione del ring e l'installazione della nuova piattaforma tecnologica di smart mobility e gestirà le aree di sosta esistenti, comprese quelle di Piazza Setti; a seguire vi sarà una fase di gestione a regime durante la quale la STU gestirà le aree di sosta esistenti e quelle nuove realizzate sul ring attraverso la piattaforma di smart mobility.

Per finanziare il fabbisogno derivante dai nuovi investimenti per la realizzazione del ring e della piattaforma di smart mobility (circa 4.300 mila euro in 4,5 anni) si prevede una struttura finanziaria standard, composta al 60,00% circa da capitali di debito e al 40,00% circa da mezzi propri, sia *equity* che autofinanziamento generato dalla gestione a regime.

Nel corso del triennio a base di questi bilanci preventivi, la remunerazione degli investimenti e dei servizi prevede come principale componente di pagamento i ricavi derivanti dalle tariffe di sosta del parcheggio, che includono i ricavi sia da posti a rotazione sia da abbonamenti. Si prevedono, inoltre, altre componenti di ricavo marginali derivanti dall'affitto di spazi pubblicitari su pannelli e su app e dall'affitto di spazi commerciali e chioschi.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Questo non toglie che l'organo amministrativo continuerà a vigilare sull'andamento economico e finanziario della società con assiduità e che con cadenza semestrale provvederà a porre in essere

tutte quelle operazioni necessarie per monitorare e valutare l'andamento della società stessa soprattutto con un approccio prospettico sulla base di approfonditi bilanci preventivi e business plan.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento Aziendale per la disciplina dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 - il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale; - Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo; - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società	

Treviglio Futura Spa – Società di trasformazione urbana

Piazza Manara n. 1 – 24047 TREVIGLIO (BG)

Codice fiscale 03998510162

		ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un ufficio di controllo interno
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; - Codice Etico aggiornamento anno 2019; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi Il modello è stato aggiornato in data 23.01.2021
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Treviglio, 2 aprile 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Paolo Gatti)

Art. 6 comma 3 lett. a)	Art. 6 comma 3 lett. b)	Art. 6 comma 3 lett. c)	Art. 6 comma 3 lett. d)